FOGLIO INFORMATIVO
FACTORING
(OPERAZIONI DI ACQUISTO E GESTIONE DEI CREDITI DI IMPRESA)
Aggiornato al 01/10/2021

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.
Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre
Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre
www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it
Contatti: http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109
Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a. Codice ABI: 05772.9 Numero iscrizione all'albo delle banche presso B.I.: 1571

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti di impresa) è un contratto con il quale la Banca (Factor/Cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal Fornitore (Cedente) nei confronti di uno o più debitori.
Il contratto può prevedere la facoltà in capo alla Banca, previa richiesta del Cedente, di:

- assumere il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto);
- accreditare, salvo buon fine, l'importo pari al valore nominale in linea capitale del credito ceduto (normalmente alla data di scadenza originaria del credito) e concedere ai debitori dilazioni di pagamento a titolo oneroso (maturity).

La Banca, previa sottoscrizione da parte del Fornitore di una separata convenzione, potrà erogare l'anticipazione, in tutto o in parte dei crediti ceduti. Con il contatto di factoring possono essere acquistati e gestiti anche crediti di natura fiscale.
Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/1991 e dal Codice Civile, ove non espressamente derogati dalle parti.
Salvo diverso accordo le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al Factor.
Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Descrizione del servizio
In questo tipo di operazioni il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti rimane a carico del Cedente.

Rischi a carico del Cliente
Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto. In particolare il Cedente garantisce la solvenza dei debitori ceduti, pertanto nel caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, di un credito alla scadenza, o qualora si possa presumere che il debitore non pagherà, il Cedente dovrà restituire al Factor le somme eventualmente erogategli a titolo di anticipazione sul corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli

interessi convenzionali maturati sino alla data di restituzione e le spese.

Il Factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. A titolo esemplificativo il debito del Cedente per eventuali somme erogate a titolo di anticipazione di corrispettivo dei crediti ceduti potrà essere compensato con il credito derivante dall'erogazione di ulteriori anticipazioni e/o pagamento di corrispettivo relativo ad altri crediti.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, ect.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni plus factoring fino alla data dell'effettivo incasso del credito, a remunerazione dell'ulteriore attività svolta dal Factor nei confronti del debitore per ottenere i pagamenti. Le commissioni plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring).
Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attributo un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

Descrizione del servizio
In questo tipo di operazioni l'acquisto e la gestione dei crediti commerciali vantati verso determinati debitori, previamente identificati, avviene con assunzione del rischio, da parte del factor, del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui al plafond definito per ciascun debitore.
Nelle operazioni pro soluto ATD il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito, con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

Rischi a carico del Cliente
Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri), e assume le obbligazioni previste dal contratto. Ad esempio, l'obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Fornitore anche in presenza di revoca, sospensione del plafond, nonché per tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il Factor non abbia estinto il proprio rischio.

L'inadempimento delle obbligazioni previste in contratto legittima il Factor a richiedere l'immediata restituzione delle somme eventualmente erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati dal Factor, e determina inoltre l'inefficacia del plafond accordato con conseguente riassunzione del rischio di insolvenza del debitore in capo al Cedente.

In caso di mancato utilizzo, anche parziale, del plafond pro soluto concesso, di volta in volta vigente, sarà dovuta dal Cedente la commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto.
Il Factor potrà procedere alla compensazione volontaria di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Fornitore, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ivi compresi eventuali frutti scaduti, a qualsiasi titolo dovuti (quali ad esempio: interessi ex art. 1284 cod. civ., interessi per ritardato pagamento ex legge 231/2002, oppure interessi convenzionali, anche di mora, etc.), fermo restando che il corrispettivo per la cessione sarà pari al solo valore nominale del credito in linea capitale, senza alcuna forma di integrazione di corrispettivo a fronte dell'effettivo incasso di importi a titolo di interessi maturati. Il verificarsi di ritardi nell'incasso dei crediti genera l'addebito delle commissioni plus factoring fino alla data del relativo incasso o, se anteriore, fino alla data del pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto. Le commissioni plus factoring si cumulano con gli ulteriori compensi pattuiti (ad esempio: commissioni di factoring).

Il rischio di revocatoria e/o inefficacia degli incassi pervenuti dai debitori è a carico del Cedente.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali,

maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attributo un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

OPERAZIONI DI FACTORING MATURITY

Descrizione del servizio

In questo tipo di operazioni il Factor acquista e gestisce i crediti commerciali vantati verso un insieme predefinito di debitori provvedendo, alla data convenuta tra Factor e Cedente (normalmente alla data di scadenza originaria del credito ceduto) all'accredito, salvo buon fine (di seguito, anche maturazione), di un importo pari al valore nominale in linea capitale, del credito ceduto, nei limiti del plafond di credito concesso sul debitore ceduto.
Previa autorizzazione del Cedente, sui crediti ceduti il Factor può concedere ai debitori, dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi.
L'acquisto dei crediti può essere anche operato con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (pro soluto), nei limiti ed alle condizioni dei plafond definiti per ciascuno di essi, così come disciplinato dalle condizioni generali del contratto di factoring.

Rischi a carico del Cliente

Il Cedente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri) e assume le obbligazioni previste dal contratto.

L'eventuale inadempimento da parte del debitore alla scadenza della dilazione di pagamento, legittima il Factor ad esigere l'immediata restituzione delle somme eventualmente già corrisposte al Cedente, in relazione ai crediti ceduti e non ancora incassati in esecuzione dell'accordo maturity, riaddebitandone il relativo importo in capo al Cedente con valuta pari a quella dell'accredito salvo buon fine.

La Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento l'accredito salvo buon fine dei crediti ceduti per un periodo massimo di giorni come espressamente pattuiti nell'accordo maturity.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali del rapporto di factoring potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Fornitore qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

ISTRUTTORIA FACTORING	
Spese istruttoria pratica Cedente	**10.000,00** EUR massimo con addebito flat
Spese revisione pratica Cedente	**5.000,00** EUR massimo con addebito flat
Massimo annuo spese istruttoria e revisione Cedente	**10.000,00** EUR massimo
Istruttoria plafond debitore	**250,00** EUR massimo con addebito flat
Valutazione plafond debitore	**50,00** EUR massimo con addebito periodico mensile **150,00** EUR massimo con addebito periodico trimestrale
Spese per visure	Recupero spese sostenute
Commissione plafond pro solvendo (applicata periodicamente sull'importo del plafond pro solvendo vigente)	**0,20%** mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile

GESTIONE FACTORING	
Commissione gestione factoring (costo di gestione del credito ceduto applicata sul valore nominale dello stesso)	**1,00%** massimo per ogni mese o frazione di durata del credito ceduto, applicata sul valore nominale, con addebito periodico mensile o flat
Commissione gestione plusfactoring (costo aggiuntivo di gestione del credito ceduto in caso di inadempimento del debitore alla scadenza originaria del credito, applicato sul valore nominale del credito scaduto)	**1,00%** massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti scaduti, da applicarsi con addebito mensile sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla scadenza originaria del credito
Spese di handling	**15,00** EUR massimo per fattura **100,00** EUR per distinta
Spese per notifica cessione	**35,00** EUR

GARANZIA PRO SOLUTO	
Commissioni di garanzia (costo a remunerazione del rischio assunto dal Factor di insolvenza del debitore ceduto, applicata sul valore nominale dei crediti ceduti sorti in vigenza di plafond pro soluto - la commissione si cumula con la commissione di gestione factoring)	**2,00%** massimo per mese o frazione di durata del credito ceduto applicata sul valore nominale dei crediti sorti in vigenza di plafond pro soluto, con addebito periodico mensile o flat
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti sul relativo debitore)	**0,20%** mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile

VALUTE	
Accredito pagamento corrispettivo	8 giorni lavorativi data accredito
Addebito del corrispettivo/note di credito	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
Addebito incasso diretto	Pari alla valuta di incasso presso il Debitore
Accredito per trasferimento incasso diretto	Pari alla valuta di trasferimento dal Fornitore al factor
Addebito per riacquisto/decadenza dall'accettazione crediti	Pari alla valuta dell'accredito corrispettivo
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo rimessa diretta	15 giorni lavorativi
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo portafoglio Ri.ba s.b.f.	20 giorni lavorativi
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo portafoglio SDD s.b.f.	20 giorni lavorativi
Accredito per incasso credito ceduto a mezzo assegno	20 giorni lavorativi
Addebito insoluto	Data scadenza

SPESE DI INCASSO	
Spese di incasso documenti	**5,00** EUR massimo per ogni documento d'incasso
Spese insoluti (applicate su ciascun documento di incasso insoluto o richiamato) - RIBA - SDD - assegno insoluto	**10,00** EUR massimo (+ spese vive reclamateci)
Spese documenti di incasso protestati (applicate su ciascun documento)	**25,00** EUR massimo (+ spese protesto e eventuali spese vive reclamateci)

GARANZIA PRO SOLUTO ATD	
Commissione di garanzia pro soluto ATD (costo a remunerazione del rischio assunto dal Factor di insolvenza del debitore ceduto - la commissione si cumula con la commissione di gestione factoring)	**6,00%** massimo applicata sul valore nominale dei crediti ceduti con liquidazione e addebito flat alla data di pagamento del corrispettivo
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti sul relativo debitore)	**0,20%** mensile, con liquidazione ed addebito periodico mensile
Tasso di interesse debitore nominale anticipato su crediti acquistati a titolo definitivo (ATD)	Tasso fisso in misura massima pari al **6,25%** annuo con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo

	ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo[1]. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi base 360 rilevato il giorno lavorativo antecedente la data dell'operazione.
Criterio di calcolo interessi divisore	Anno civile
Stress time (maggiorazione del DSO)	60 giorni massimo

ALTRE SPESE	
Tasso di cambio (applicato alle operazioni in valuta estera)	Tasso di cambio giornaliero come pubblicato da Banca d'Italia (giorno lavorativo precedente)

TASSO DI INTERESSE	
Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato (debitore / creditore)	Tasso fisso in misura massima pari al **6,25%** annuo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato[1]. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese[2].
Criteri di calcolo interessi divisore 36500	Anno civile
Ritenuta fiscale sugli interessi	Nella misura prevista per legge
Periodicità di liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12)
Maggiorazione di mora tasso di interesse convenzionale	Fino ad un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

GESTIONE RAPPORTO	
Periodicità invio rendiconto	Mensile
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: **0,00** EUR Cartaceo: **1,50** EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	**10,00** EUR massimo
Periodicità liquidazione spese	Mensile o flat
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Spese di registrazione contratto e conseguenti	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Anticipazione corrispettivo

Il Cedente, in via meramente facoltativa, può sottoscrivere la convenzione di anticipo del corrispettivo. In tal caso, la Banca avrà la facoltà di erogare anticipatamente, in tutto o in parte, il corrispettivo dei crediti ceduti.

Eventuali somme erogate a titolo di anticipazione del corrispettivo saranno annotate su apposite evidenze contabili e saranno produttive di interessi al tasso nella misura ed alle condizioni economiche previste.

[1] Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

[2] Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attributo un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

La convenzione di anticipo del corrispettivo può prevedere il rilascio di garanzie a favore della Banca da parte del Fondo di Garanzia. La Banca opera, infatti, con il Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione.
Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: www.fondidigaranzia.it.
La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile.
Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale della normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie personali (ad esempio fideiussione o patronage), bancarie e assicurative.

COVID-19

La disciplina relativa alla Garanzia del Fondo descritta di seguito, per le operazioni da perfezionarsi ai sensi dell'art. 13 "Fondo centrale di Garanzia PMI" del Decreto Legge 8 marzo 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), è temporaneamente integrata dalle disposizioni ivi previste alle quali si fa rinvio. Per maggiori informazioni e/o chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la Garanzia del Fondo dal Decreto Liquidità vi invitiamo a consultare le informazioni pubblicate sul sito della Banca www.bancaifis.it nella sezione: "Misure di sostegno finanziario per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19".

FONDO DI GARANZIA

Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.
L'accesso al Fondo di Garanzia può essere effettuato tramite il rilascio di una garanzia diretta (la "Garanzia Diretta"), come descritta nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
Ferma restando la valutazione del merito creditizio del Cliente, la conclusione del finanziamento con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il Cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.
La Garanzia Diretta è richiesta dalla Banca, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione.
In caso di richiesta da parte della PMI alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche dell'operazione di finanziamento.
La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.
Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura, in caso di Garanzia Diretta, non possa eccedere l'80% del finanziamento; inoltre l'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di Euro 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente.
Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia. Determinate operatività di copertura del Fondo di Garanzia impongono che non sia ammissibile il rilascio di altre garanzie in generale, oltre a quella rilasciata dal Fondo di Garanzia.
L'accesso al Fondo di Garanzia nel caso di Garanzia Diretta può comportare l'obbligo di pagare una commissione di garanzia (la "Commissione di Garanzia"), sotto forma di commissione una tantum. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente, secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sopra indicate.
Le regole di calcolo di applicazione della Commissione di Garanzia sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.
La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
Oltre alla Commissione di Garanzia, l'eventuale richiesta del Cliente di aumento dell'importo garantito, positivamente deliberata dalla Banca e dal Fondo, potrà comportare l'obbligo di pagare una commissione integrativa di garanzia (la "Commissione integrativa di Garanzia) che sarà determinata da Fondo di Garanzia sulla base delle Disposizioni Operative e della normativa applicabile.

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia e/o Commissione integrativa di Garanzia, nonché qualsiasi altro futuro onere che sarà previsto a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva del Fondo, in sede di concessione della Garanzia Diretta o della eventuale e successiva delibera del Fondo di aumento dell'importo garantito (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia) sono ad esclusivo carico del Cliente.
Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.
In alcune regioni d'Italia, l'operatività della Garanzia Diretta può essere ridotta od esclusa.
Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione delle garanzie o che comportino modifiche del mutuo concesso o delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma delle garanzie ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso della Banca, salvi i diritti previsti dalla legge.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.
- rimborso della Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (Euro 300,00), in caso di mancato perfezionamento del Mutuo per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni di credito relative al finanziamento.

TASSI	
Tasso di interesse debitore nominale posticipato	Tasso fisso in misura massima pari al **6,25%** annuo ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato[3]. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese[4].
Criterio di calcolo interessi divisore 36500	Anno civile
Periodicità di liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/03, 30/6, 30/9, 31/12)
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino a 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge

GESTIONE RAPPORTO	
Periodicità invio rendiconto	Mensile/ Trimestrale/ Semestrale/ Annuale
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: **0,00** EUR Cartaceo: **1,50** EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	**10,00** EUR massimo
Periodicità liquidazione spese	Mensile
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Spese e oneri fiscali	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Commissione di Garanzia per Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25% ad un massimo del 3,00% sull'importo garantito
Commissione integrativa di Garanzia	L'importo della commissione, qualora dovuta, sarà determinato e comunicato dal Fondo di Garanzia in applicazione della propria normativa interna.

[3] Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

[4] Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancaifis.it

Conto corrente Ifis Impresa (facoltativo)
Ifis Impresa è un conto corrente che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.
Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza.
In particolare, in caso di sottoscrizione del Conto corrente Ifis Impresa, il Cliente sarà tenuto a sostenere, oltre ai costi relativi all'operazione di Factoring di cui al presente foglio informativo, il canone mensile pari a Euro 16,67 e la quota mensile dell'imposta di bollo pari a Euro 8,33.

Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di finanziamento è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

Assicurazione D&O (Lloyds)	Copertura assicurativa a tutela del patrimonio personale di amministratori, dirigenti o consiglieri con cariche sociali di un'azienda e sindaci in caso di "*mala gestio*" (negligenza, errore, dichiarazione inesatta, omissione, ecc.) che comporti una perdita economica nei confronti di: azienda, terzi, fornitori, soci, o nel caso di fallimento dell'azienda stessa.
Assicurazione Cyber (Lloyds)	Copertura assicurativa a protezione delle aziende dalle conseguenze di crimini informatici come *malware*, *ransomware*, attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) o qualsiasi altro metodo utilizzato per compromettere una rete e dati sensibili. Le garanzie coprono: la responsabilità civile derivante da sicurezza e privacy dei dati; costi per la gestione e il ripristino degli incidenti informatici; i costi per la difesa in giudizio in caso di procedimenti nei confronti dell'azienda, il danno derivante da interruzione dell'attività e la "*cyber extorsion*".

I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da Banca Ifis S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi disponibili presso la rete distributiva.

COSTO DELLA POLIZZA (D&O)
Il Premio varia in funzione del massimale assicurato dal Cliente e del fatturato dell'azienda contraente.

COSTO DELLA POLIZZA (CYBER)
Il Premio varia in funzione del massimale assicurato dal Cliente e del fatturato dell'azienda contraente.

Le convenzioni assicurative Lloyds sono decorrelate e non funzionali ad ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
È facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
15 giorni.

Reclami e tutela stragiudiziale
Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione

del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.
La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Addebito flat	Addebito una tantum che viene effettuato, a titolo esemplificativo ed a seconda della tipologia della competenza addebitata, al momento della concessione di plafond debitore, o al momento della sua revisione, o al momento della cessione del credito, ecc., e che determina il momento dell'esigibilità del compenso.
Addebito periodico	Addebito con data e valuta fine periodo di liquidazione (ad esempio mensile: ultimo giorno del mese di calendario; trimestrale: ultimo giorno trimestre 31/03; 30/06; 30/09; 31/12).
ATD	Operazione di factoring pro soluto nella quale il pagamento del corrispettivo può avvenire anche prima della scadenza del credito.
Certificazione	Indica la certificazione dei crediti prodotta attraverso la Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), ai sensi dell'art. 37, comma 7 bis, del D.L. 66/2014, conv. in Legge 89/2014.
Commissione di Garanzia per Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia	Commissione che potrà essere richiesta dal Fondo in caso di positiva delibera di rilascio della Garanzia Diretta.
Commissione integrativa di Garanzia	Commissione che potrà essere richiesta dal Fondo in caso di positiva delibera di aumento dell'importo garantito con Garanzia Diretta.
Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie	Commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) dovute al Fondo di Garanzia dalla Banca nel caso in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione, il Mutuo non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini stabiliti.
Compensazione volontaria	Facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con i propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.
Compensi del factor	Commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per i servizi resi da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
Corrispettivo della cessione di credito	Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, in linea capitale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Credito ceduto	Per credito ceduto deve intendersi sia la fattura emessa dal Fornitore, e documento ad essa equiparabile, sia l'eventuale nota credito, o altro documento ad essa equiparabile, emesso dal Fornitore.
DSO (Date of Sales Outstanding)/DSO Certificato	Indica la durata media del credito calcolata dalla data di emissione della fattura/certificazione sino alla data di presunto incasso del credito, espressa in numero di giorni, come concordata tra il Fornitore e il Factor sulla base dell'esperienza di incasso acquisita con il debitore.
Durata del credito	Periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e fino alla data del relativo incasso, o, se anteriore, fino alla data di pagamento del corrispettivo dei crediti eventualmente ceduti pro soluto.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.

Flat	Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.
Frazione di mese	Porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare.
Handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (esempio: fatture, bolle, distinte, effetti, ecc.).
Mese o frazione di mese	Da identificarsi con riferimento al mese solare, esempio fattura emessa 15/01 ed incassata 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo).
Pagamento anticipato del corrispettivo	Pagamento operato dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima dell'incasso dei crediti ceduti.
Pagamento del corrispettivo	Pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o alla diversa data pattuita con il Fornitore medesimo.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
Periodicità di chiusura conto e di capitalizzazione competenze ed interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle altre competenze periodiche.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor (pro soluto)	Assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, previa determinazione delle condizioni e del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.
Spese per istruttoria pratica Cedente	Spese addebitate in occasione di ogni istruttoria od integrazione di istruttoria pratica Cedente richiesta dal Cliente.
Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Stress time	Indica la maggiorazione al DSO/DSO Certificato, espressa in numero di giorni, concordata tra il Fornitore e il Factor al fine di assorbire eventuali ritardi nel pagamento dei crediti oggetto di cessione.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro**.**
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Factoring" e confrontarlo con il Tasso soglia.
Tasso floor	Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse.
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Venezia – Mestre, 01/10/2021